

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1170

POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X - Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Attuazione sistema Regionale delle competenze, Rossana Ercolano, e confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione, Monica Calzetta, espone quanto segue

VISTA la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell’UE sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale del 5 settembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;

VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (2018/C 444/01);

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;

VISTO il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Visto il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (in GU n. 290 del 14 dicembre 2018) convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, art. 8-ter “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”;

VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919/2010 "L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami: prime indicazioni.";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 986/2007 "Gettone di presenza per la partecipazione alle Commissioni d'esame previste dall'art. 29 della L.R. 15/2002";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 13 febbraio 2014, n. 145 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale leFP, di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione "Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale" e s.m.i;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 30 marzo 2015 "Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 632 del 4 aprile 2019, "Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2258 del 2 dicembre 2019 "Recepimento dell'Accordo sancito in Conf. Stato-Reg. e Prov. Aut. di Trento e di Bolzano del 01/08/2019 riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e Diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di dei percorsi di leFP";

VISTO l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";

VISTO l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";

VISTO l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

PREMESSO CHE:

- la Legge 1 febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» e, in particolare l'art. 1, comma 2, stabilisce che «resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1»;

- con l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n.80 del 06-04-2018, si è proceduto all'individuazione del profilo

professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e alla disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017);

- con Deliberazione n. 1778 del 11/10/2018 la Giunta regionale ha proceduto al "Recepimento dell'Accordo relativo profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico e disciplina della relativa formazione";

- con Accordo in Conferenza Stato regioni del 7/05/2020, n. 66/CSR è stata disposta la "proroga di 12 mesi delle disposizioni transitorie di cui all'Art. 13, commi 1 e 2, dell'Accordo del 2017;

- con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome del 17 giugno 2021 n. 89/CSR, è stata disposta «Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13, comma 1;

- con Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2021, n. 430 sono state approvate le "DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER "ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO";

POSTO che:

- le regioni nonché le associazioni degli odontoiatri e le associazioni degli assistenti di studio odontoiatrico hanno fatto pervenire al Ministero della salute, a seguito di specifici incontri, diverse proposte di revisione del citato Accordo del 23 novembre 2017, a causa di talune problematiche riscontrate nell'applicazione di alcune disposizioni;
- Considerato che le proposte di modifica formulate dalle regioni e dalle associazioni degli odontoiatri e di categoria incidevano in modo sostanziale sui contenuti dell'Accordo siglato il 23 novembre 2017 e che pertanto si rendeva necessario intervenire con un nuovo Accordo che sostituisse integralmente il precedente;
- Il **7 ottobre 2021** tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato sancito nuovo **Accordo (Rep. atti n. 199/CSR)**, che *sostituisce l'Accordo del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione;*
- detto Accordo è stato recepito con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2022** pubblicato in GURI n. 102 del 3/05/2022;

CONSIDERATO che:

- il nuovo Accordo non modifica lo standard professionale, i contenuti e la durata della formazione, le modalità di attuazione del corso di qualifica, consentendo di confermare nel complesso l'impostazione definita con le Linee Guida Regionali adottate con D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018, che erano scaturite dal un intenso lavoro di concertazione in ambito regionale con il partenariato socio economico interessato alla figura;
- l'accordo, tuttavia, sostituisce il precedente andando a modificare aspetti come i casi di esenzione totale e parziale dalla frequenza del percorso formativo e conseguimento dell'attestato di qualifica, il requisito di accesso al corso, le modalità di erogazione in FAD, richiedendo conseguentemente il recepimento regionale e il relativo adeguamento delle procedure vigenti in regione, in sostituzione della previgente disciplina regionale;
- la specifica introduzione di nuovi casi di esenzione dal conseguimento dell'attestato di qualifica, comporterà la modifica della disciplina delle procedure di riconoscimento dei crediti formativi, in sostituzione delle "disposizioni attuative" adottate con D.G.R. del 22 marzo 2021, n. 430, da adottare a seguito di confronto con le organizzazioni di partenariato interessate alla Figura ASO;

- essendo mutato l'assetto normativo nazionale e, con il presente atto, quello regionale, per effetto dell' Art. 11 - Efficacia del provvedimento di Riconoscimento delle "LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' FORMATIVE AUTOFINANZIATE" adottate con D.G.R. n. 879/2018, i riconoscimenti dei corsi rilasciati agli organismi formativi regionali si considerano decaduti d'ufficio e per il rilascio di nuove autorizzazioni sarà necessario riproporre i progetti;

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:

1. di recepire l' "**Accordo 7 ottobre 2021** tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR), che sostituisce l'Accordo del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale **dell'assistente di studio odontoiatrico**, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2022 pubblicato in GURI n. 102 del 3/05/2022), **Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di regolamentare i percorsi formativi secondo quanto riportato nel documento denominato "**LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO**", **allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le precedenti LINEE GUIDA adottate con D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018;
3. di stabilire che per effetto di quanto previsto all'art.14, comma 2 dell'Accordo 7/10/2021, potranno essere portati a conclusione i singoli corsi (edizioni) già autorizzati secondo la disciplina nazionale e regionale previgente (D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018 che recepiva l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017) e i relativi attestati di qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico, avranno validità su tutto il territorio nazionale;
4. di stabilire che gli organismi formativi già titolari di riconoscimento del corso di Assistente di Studio Odontoiatrico, al fine di poter avviare nuovi corsi, debbano presentare nuova istanza di riconoscimento e relativo formulario di progetto secondo le disposizioni in cui al presente provvedimento;
5. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta, previo confronto con le organizzazioni di partenariato interessate alla Figura ASO, la disciplina delle procedure di riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi dell'Art. 13 dell'Accordo 7 ottobre 2021, in sostituzione delle "disposizioni attuative" adottate con D.G.R. del 22 marzo 2021, n. 430;
6. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività degli strumenti di propria competenza;
7. di dare atto che la scheda tecnica relativa al percorso di A.S.O. attualmente presente nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN), sul portale www.sistema.puglia.it, sarà modificata a cura della Sezione Formazione in relazione alle presenti nuove disposizioni;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro

Tanto premesso e considerato, l'Assessore relatore propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. di recepire l' **"Accordo 7 ottobre 2021** tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR), che sostituisce l'Accordo del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale **dell'assistente di studio odontoiatrico**, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2022 pubblicato in GURI n. 102 del 3/05/2022), **Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di regolamentare i percorsi formativi secondo quanto riportato nel documento denominato **"LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO"**, **allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le precedenti LINEE GUIDA adottate con D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018;
4. di stabilire che per effetto di quanto previsto all'art.14, comma 2 dell'Accordo 7/10/2021, potranno essere portati a conclusione i singoli corsi (edizioni) già autorizzati secondo la disciplina nazionale e regionale previgente (D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018 che recepiva l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017) e i relativi attestati di qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico, avranno validità su tutto il territorio nazionale;
5. di stabilire che gli organismi formativi già titolari di riconoscimento del corso di Assistente di Studio Odontoiatrico, al fine di poter avviare nuovi corsi, debbano presentare nuova istanza di riconoscimento e relativo formulario di progetto secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento;
6. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta, previo confronto con le organizzazioni di partenariato interessate alla Figura ASO, la disciplina delle procedure di riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi dell'Art. 13 dell'Accordo 7 ottobre 2021, in sostituzione delle "disposizioni attuative" adottate con D.G.R. del 22 marzo 2021, n. 430;
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività degli strumenti di propria competenza;
8. di dare atto che la scheda tecnica relativa al percorso di A.S.O. attualmente presente nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN), sul portale www.sistema.puglia.it, sarà modificata a cura della Sezione Formazione in relazione alle presenti nuove disposizioni;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi

predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionaria P.O.

Attuazione sistema regionale competenze

(Rossana ERCOLANO)

Dirigente della Sezione Formazione

(Monica CALZETTA)

La sottoscritta Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.

**Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione**

(Silvia PELLEGRINI)

**L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale**

(Sebastiano LEO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. di recepire l' **"Accordo 7 ottobre 2021** tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR), che sostituisce l'Accordo del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale **dell'assistente di studio odontoiatrico**, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2022 pubblicato in GURI n. 102 del 3/05/2022), **Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di regolamentare i percorsi formativi secondo quanto riportato nel documento denominato **"LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO"**, **allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le precedenti LINEE GUIDA adottate con D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018;
4. di stabilire che per effetto di quanto previsto all'art.14, comma 2 dell'Accordo 7/10/2021, potranno essere portati a conclusione i singoli corsi (edizioni) già autorizzati secondo la disciplina nazionale e regionale previgente (D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018 che recepiva l'Accordo tra il Governo, le

- regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017) e i relativi attestati di qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico, avranno validità su tutto il territorio nazionale;
5. di stabilire che gli organismi formativi già titolari di riconoscimento del corso di Assistente di Studio Odontoiatrico, al fine di poter avviare nuovi corsi, debbano presentare nuova istanza di riconoscimento e relativo formulario di progetto secondo le disposizioni in cui al presente provvedimento;
 6. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta, previo confronto con le organizzazioni di partenariato interessate alla Figura ASO, la disciplina delle procedure di riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi dell'Art. 13 dell'Accordo 7 ottobre 2021, in sostituzione delle "disposizioni attuative" adottate con D.G.R. del 22 marzo 2021, n. 430;
 7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività degli strumenti di propria competenza;
 8. di dare atto che la scheda tecnica relativa al percorso di A.S.O. attualmente presente nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN), sul portale www.sistema.puglia.it, sarà modificata a cura della Sezione Formazione in relazione alle presenti nuove disposizioni;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE

3-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2022.

Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», a seguito della quale le professioni e la tutela della salute rientrano nelle materie di legislazione concorrente;

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» e, in particolare l'art. 1, comma 2, che stabilisce che «resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1»;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. atti n. 209/CSR);

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2020, recante «Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione» (Rep. atti n. 66/CSR);

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome del 17 giugno 2021 recante «Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13, comma 1, dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018» (Rep. atti n. 89/CSR);

Visto l'Accordo sancito il 7 ottobre 2021 (Rep. Atti n. 199/CSR), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che sostituisce

l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione, successivamente recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 14, comma 3, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare l'immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto recepisce l'accordo sancito il 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, (Rep. atti n. 199/CSR), che sostituisce l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 9 marzo 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 900



3-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 102

ALLEGATO I

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della formazione, successivamente recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018. (Rep. atti n. 199/CSR del 7 ottobre 2021).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 7 ottobre 2021:

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visti i seguenti atti di questa Conferenza:

L'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 (G.U. n. 80 del 6 aprile 2018), sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR);

L'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome recante «Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 7 maggio 2020 (Rep. atti n. 66/CSR);

L'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome recante «Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13, comma 1, dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della formazione (Rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 (G.U. n. 80 del 6 aprile 2018)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 giugno 2021 (Rep. atti n. 89/CSR);

Vista la nota del 17 settembre 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in epigrafe, diramato con nota DAR 0016141 del 28 settembre 2021 con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 4 ottobre 2021;

Tenuto conto che, in data 4 ottobre 2021, a seguito della riunione tecnica, il coordinamento della commissione salute ha trasmesso l'assenso tecnico al provvedimento;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta le regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

Acquisito, quindi, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzio-

ne dei relativi ordini professionali» che, all'art. 1, comma 2, conferma la competenza delle regioni nella individuazione e formazione dei profili di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

Considerato che le regioni nonché le associazioni degli odontoiatri e le associazioni degli assistenti di studio odontoiatrico hanno fatto pervenire al Ministero della salute, a seguito di specifici incontri, diverse proposte di revisione del citato Accordo del 23 novembre 2017, a causa di talune problematiche riscontrate nell'applicazione di alcune disposizioni;

Considerato che le proposte di modifica formulate dalle regioni e dalle associazioni degli odontoiatri e di categoria incidono in modo sostanziale sui contenuti dell'Accordo siglato il 23 novembre 2017 e che pertanto si rendeva necessario intervenire con un nuovo Accordo che sostituisse integralmente il citato Accordo del 23 novembre 2017;

Tenuto conto che, nelle more dell'adozione del nuovo Accordo, che avrebbe richiesto tempi lunghi, con il suindicato Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. atti n. 66/CSR) sono state prorogate di dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del richiamato Accordo del 23 novembre 2017 e con successivo Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. atti n. 89/CSR) sono state nuovamente prorogate di ulteriori dodici mesi le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo Accordo del 23 novembre 2017;

Tenuto conto che nel corso dei diversi incontri svoltisi presso il Ministero della salute con le regioni, le organizzazioni datoriali e le associazioni di categoria, sono state approfondite le difficoltà applicative del citato Accordo del 23 novembre 2017 dal cui esame è emersa la necessità di apportare modifiche sostanziali al predetto Accordo;

Atteso che al fine di rendere agevole l'applicazione delle modifiche è apparso utile, piuttosto che intervenire su singole parti dell'Accordo del 23 novembre 2017, predisporre il testo di un nuovo Accordo in sostituzione del precedente, che contenesse sia le parti non modificate sia quelle emendate, così da avere un testo unico concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico;

Ritenuto quindi di procedere ad un nuovo Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che sostituisce integralmente l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017, recante individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. atti n. 209/CSR), al fine di disporre di un unico testo, di pronta utilità, per la disciplina del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico;


SI CONVIENE

Art. 1.

Individuazione della figura e del profilo

1. È individuato l'operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, denominato «assistente di studio odontoiatrico» (ASO).

2. L'assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dai successivi articoli 11 e 12 del presente Accordo, che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accogliimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, così come specificato nell'allegato 1 del presente Accordo. È fatto assoluto divieto all'assistente di studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.



3-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 102

3. Gli standard professionali in termini di attività e competenze dell'assistente di studio odontoiatrico sono definiti secondo quanto indicato dal successivo art. 5 e costituiscono elementi minimi comuni di riferimento nazionale per la definizione della formazione di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

La formazione

1. La formazione dell'assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.

2. È consentito l'utilizzo della formazione a distanza FAD nella misura massima del 30 % delle lezioni frontali, salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale, conformemente a quanto stabilito nelle «Linee guida per l'utilizzo della modalità *Fad/elearning* nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome», approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 25 luglio 2019.

3. Coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell'art. 10 e 12 e i lavoratori esentati di cui all'art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno dieci ore all'anno.

4. L'obbligo di aggiornamento annuale decorre dall'anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l'anno medesimo.

5. Nei casi di cui all'art. 11, la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

6. Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore a dodici mesi, la qualifica di assistente di studio odontoiatrico potrà essere acquisita anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 3.

Contesto operativo

1. L'assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.

Art. 4.

Contesto relazionale

1. L'assistente di studio odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l'equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

Art. 5.

Attività e competenze

1. Le attività dell'assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell'ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:

- a) tecnico clinico;
- b) ambientale e strumentale;
- c) relazionale;
- d) segretariale e amministrativo.

2. Il processo di lavoro e le attività dell'assistente di studio odontoiatrico sono illustrati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.

3. Il processo di lavoro e le attività di cui al precedente comma 2 sono declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento, contenute nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente Accordo.

Art. 6.

Requisiti di accesso

1. Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

2. Chi ha conseguito una formazione scolastica all'estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/ corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

3. I cittadini stranieri che non hanno conseguito un titolo di studio in Italia, devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

Art. 7.

Organizzazione didattica

1. Il corso di formazione per assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai dodici mesi.

2. Il corso è strutturato in due moduli:

- a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
- b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

Art. 8.

Aree disciplinari e docenza

1. I moduli di cui all'art. 7, comma 2, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
- b) area igienico-sanitaria;
- c) area tecnico-operativa;
- d) area relazionale;

2. Le materie di insegnamento sono indicate nell'allegato 2 al presente Accordo.

3. I criteri per l'affidamento della docenza sono individuati dalle regioni e province autonome.


Art. 9.

Tirocinio

1. Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l'assistente di studio odontoiatrico.

2. Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle regioni e province autonome.

3. Nei casi previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 14 comma 1 il tirocinio può essere svolto nel luogo e nell'orario di lavoro ma deve essere comunque tracciato in maniera chiara come ore dedicate alla formazione e distinte da quelle di lavoro.



3-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 102

Art. 10.

Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione

1. La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e pubblica amministrazione finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

2. L'esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui all'allegato 2 del presente Accordo, deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

3. La composizione della commissione d'esame è disciplinata dalle regioni e province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

4. Al superamento dell'esame consegue il rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione per assistente di studio odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale, elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello di cui all'allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.

Art. 11.

Esenzione conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione

1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l'inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Sono, altresì, esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell'assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l'esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell'assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare anche l'attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.

3. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.

Art. 12.

Esenzione parziale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione

1. Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'assistente di studio odontoiatrico, all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche,

per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell'art. 10 e al termine del quale viene sostenuto l'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

2. Al percorso formativo di cui al precedente comma, che deve far riferimento all'allegato 2, competenze n. 2 e 3, si accede con l'esibizione del contratto di lavoro individuale registrato conformemente ai requisiti di cui al precedente comma.

Art. 13.

Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi

1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di individuazione validazione e certificazione delle competenze, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.

2. Resta salva la possibilità per le regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Restano ferme le disposizioni transitorie già previste dall'art. 13 dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), come prorogate dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. atti n. 66/CSR) e dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. atti n. 89/CSR).

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR).

3. Il presente accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.


Art. 15.

Clausola di invarianza

1. Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Presidente: GELMINI

Il Segretario: SINISCALCHI




Allegato 1

DESCRITTIVO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Denominazione della figura	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
Professioni NUP/ISTAT correlate	
Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT	
Descrizione sintetica della figura	<p>Attenendosi alle disposizioni dell'Odontoiatra, l'Assistente di studio odontoiatrico è in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell'odontoiatria, di predisporre l'ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio.</p> <p>L'Assistente di studio odontoiatrico non può svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.</p>
Processo di lavoro caratterizzante la figura	<ul style="list-style-type: none"> - Accoglienza persona assistita, - Allestimento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico, - Assistenza all'odontoiatra, - Trattamento documentazione clinica e amministrativo contabile.

Processo di lavoro	Attività
A) Accoglienza persona assistita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accoglie la persona assistita nello studio. 2. Raccoglie i dati anagrafici e personali al fine di completare il documento contenente l'anamnesi della persona assistita. 3. Assiste la persona prima, durante e dopo i trattamenti. 4. Cura i rapporti con i professionisti e gli altri operatori dello studio. 5. Cura i rapporti con i consulenti e i collaboratori esterni.
B) Allestimento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanifica e sanitizza i diversi ambienti di lavoro. 2. Prepara l'area dell'intervento clinico, la decontamina, la disinfetta e la riordina. 3. Decontamina, disinfetta, pulisce e sterilizza gli strumenti e le attrezzature.




3-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 102


	<ol style="list-style-type: none">4. Esegue il controllo delle scadenze e lo stoccaggio dei farmaci.5. Esegue il controllo e lo stoccaggio dei materiali dentali, dello strumentario e delle attrezzature.6. Raccoglie ed esegue lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari differenziati.
C) Assistenza all'odontoiatra	<ol style="list-style-type: none">1. Assiste l'odontoiatra nelle attività proprie dell'odontoiatria.2. Supporta l'odontoiatra nell'organizzazione dei soccorsi per le emergenze.3. Supporta l'odontoiatra nelle manovre di primo soccorso.4. Aiuta la persona assistita ad affrontare eventuali disagi durante l'intervento.
D) Trattamento documentazione clinica e amministrativa contabile	<ol style="list-style-type: none">1. Gestisce le procedure amministrative di accoglienza e dimissione della persona assistita.2. Gestisce le prenotazioni e il calendario degli appuntamenti.3. Gestisce lo schedario delle persone assistite.4. Gestisce la documentazione clinica e il materiale radiografico e iconografico delle persone assistite.5. Gestisce i rapporti con i fornitori, gli agenti di commercio, gli informatori scientifici, i consulenti e i collaboratori esterni.6. Gestisce il magazzino e la cassa.



Allegato 2


COMPETENZA N. 1: Interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni

Abilità minime	Conoscenze/Materie insegnamento
<p>Assumere comportamenti volti a trasmettere serenità, sicurezza e a sviluppare un rapporto di fiducia con le persone assistite.</p> <p>Applicare i protocolli predisposti dall'odontoiatra nel fornire alle persone assistite informazioni utili per affrontare interventi e/o trattamenti.</p> <p>Adottare misure idonee a ricevere l'assistito in linee di accompagnamento ed assistenza ai trattamenti.</p> <p>Adottare comportamenti e modalità predefinite dall'odontoiatra finalizzate a creare un ambiente sicuro e accogliente.</p> <p>Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali adeguate alla condizione della persona assistita.</p> <p>Adottare comportamenti appropriati con i colleghi, con i membri dell'equipe, con i fornitori e i collaboratori esterni.</p> <p>Gestire la propria emotività nelle situazioni di particolare impegno e delicatezza.</p> <p>Trasmettere al personale in formazione, le proprie conoscenze ed esperienze professionali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale - Elementi di etica - Tecniche di analisi della clientela e elementi di customer satisfaction - Tecniche di negoziazione e problem solving - Elementi di legislazione socio-sanitaria e del lavoro - Orientamento al ruolo




COMPETENZA N. 2: Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard

Abità minime	Conoscenze/ Materie insegnamento
<p>Applicare metodologie di sanificazione e sanitizzazione nei diversi ambienti di lavoro.</p> <p>Applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e riordino della postazione clinica.</p> <p>Applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e sterilizzazione dello strumentario chirurgico e delle attrezzature/apparecchiature di lavoro.</p> <p>Applicare le procedure per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari differenziati.</p> <p>Allestire i Tray per la conservativa, per l'endodonzia, per la protesi e per la chirurgia orale (parodontale, implantare, estrattiva).</p> <p>Controllare e conservare lo strumentario, i farmaci, le attrezzature, le apparecchiature e i materiali dentali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di merceologia - Elementi di chimica, biochimica e microbiologia - Elementi di igiene - Confort e sicurezza dell'ambiente di lavoro - Tecniche di pulizia, sanificazione, sanitizzazione, decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione.



COMPETENZA N. 3: Assistenza all'odontoiatra.	
<p style="text-align: center;">Abilità minime</p> <p>Utilizzare tecniche di assistenza all'odontoiatra durante le prestazioni di igiene orale e profilassi, la seduta operatoria ed assistenza protesica, la seduta operatoria ed assistenza in endodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in ortodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in chirurgia odontoiatrica (orale).</p> <p>Coadiuvare l'odontoiatra nelle manovre di primo soccorso e per l'organizzazione dei soccorsi durante le emergenze.</p> <p>Sostenere la persona assistita durante la seduta e rilevare le reazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Conoscenze/Materie insegnamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementi di anatomia e fisiologia dell'apparato stomatognatico, - Tecniche di allestimento della postazione di lavoro, attrezzature e strumentario, - Tecniche di assistenza all'odontoiatra nelle attività proprie dell'odontoiatria, - Apparecchiature per la diagnostica e modalità d'uso, - Elementi di primo soccorso, - Cenni di radiologia e di radioprotezione, - Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
COMPETENZA N. 4: Trattamento documentazione clinica e amministrativo-contabile	
<p style="text-align: center;">Abilità minime</p> <p>Utilizzare strumenti informativi e pacchetti applicativi per la gestione automatizzata dello studio professionale</p> <p>Gestire i contatti con fornitori, informatori scientifici, agenti di commercio, consulenti e collaboratori esterni.</p> <p>Gestire l'agenda degli appuntamenti delle persone assistite, i ritardi e le urgenze.</p> <p>Gestire gli ordini e il materiale in entrata ed in uscita dal magazzino.</p> <p>Applicare tecniche di archiviazione, registrazione e aggiornamento di documenti amministrativi, contabili e cartelle cliniche.</p> <p>Applicare disposizioni e procedure per il trattamento dei dati delle persone assistite</p>	<p style="text-align: center;">Conoscenze/Materie insegnamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementi di informatica, - Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche con supporto di tecnologie informatiche e applicativi, - Elementi di amministrazione e contabilità, - Elementi di legislazione fiscale e delle assicurazioni, - Elementi di legislazione socio-sanitaria, - Trattamento dei dati personali in ambito sanitario, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili - Gestione e conservazione documentazione clinica e materiale radiografico,



Allegato 3

 Ministero della Salute	Stemma della Regione competente per territorio Regione	Logo Azienda sanitaria / ente di formazione accreditato competente per territorio ASL / ENTE	 Unione Europea
--	--	--	--

.....
 (denominazione completa dell'ente o azienda che rilascia l'attestato)

ATTESTATO DI QUALIFICA

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

di cui all'Accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art.1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43 e per la disciplina della relativa formazione, sancito in data

Codice ATECO Codice CP ISTAT

Autorizzato dalla Regione, con (specificare il tipo di provvedimento di autorizzazione del corso e i relativi estremi)

istituito presso (specificare l'ente, l'istituto, la scuola o il polo formativo presso il quale si è svolto il corso)

di (specificare la città e la provincia della sede del corso),

Conferito a _____
 (Nome e Cognome)

Nata/o a _____ (luogo, provincia e Stato di nascita) _____ (data di nascita)

nella sessione d'esame teorico-pratica espletata il giorno (specificare la data di espletamento dell'esame finale)

IL PRESENTE ATTESTATO E' VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE


Il Presidente della Commissione(firma)

Il legale Rappresentante dell'ente o azienda che rilascia l'attestato.....(firma)

Il rappresentante dell'Assessorato regionale alla Sanità(firma)

..... (luogo e data del rilascio)

22A02657



Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

Allegato B

LINEE GUIDA REGIONALI PER L’ATTUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano la figura e la formazione dell’Assistente di Studio odontoiatrico, in coerenza con il DPCM del 9 marzo 2022 (pubblicato in GURI n. 102 del 3/05/2022) che ha recepito l’Accordo Rep. atti n. 199/CSR del 7 ottobre 2021, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della formazione, successivamente recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018.

1. Descrizione della figura professionale

L’Assistente di studio odontoiatrico (ASO) è l’operatore in possesso dell’attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal paragrafo 8 del presente atto, che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accogliimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, così come specificato nel descrittivo della figura professionale di cui allegato 1 dell’Accordo Rep. atti n. 199/CSR del 7 ottobre 2021 recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (di seguito “Accordo”).

E’ fatto assoluto divieto all’Assistente di studio odontoiatrico di eseguire procedure invasive sul paziente, anche in presenza del medico, dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

L’assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.

Opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

Le attività dell’assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell’ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:

- a) tecnico clinico;
- b) ambientale e strumentale;
- c) relazionale;
- d) segretariale e amministrativo.

Il processo di lavoro e le attività dell’assistente di studio odontoiatrico sono illustrati nell’allegato 1 all’Accordo e sono declinati in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento, contenute nell’allegato 2 al medesimo.

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

Detti standard sono riportati negli allegati B.1 e B.2 alle presenti Linee Guida.

2. Articolazione dei percorsi

I corsi di formazione per Assistente di studio odontoiatrico hanno durata complessiva di 700 ore e devono essere svolti in un arco di tempo che non può essere superiore ai 12 mesi.

Il corso è strutturato in due moduli:

1. modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
2. modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

I moduli sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
- b) area igienico-sanitaria;
- c) area tecnico-operativa;
- d) area relazionale.

Di seguito l’articolazione standard della progettazione formativa, che riporta il riferimento alle singole competenze della figura. La progettazione formativa dovrà indicare altresì, per ciascuna competenza, l’acquisizione delle singole conoscenze e abilità minime come stabilite nell’Accordo.

Modulo	Competenze	Aree disciplinari	Durata
Base	1. Interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni 4. Trattamento documentazione clinica amministrativa contabile e	Area relazionale Area socio culturale, legislativa e organizzativa Area socio culturale, legislativa e organizzativa	150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio
Professionalizzante	2. Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard 3. Assistenza all'odontoiatra	Area igienico-sanitaria Area tecnico-operativa Area socio culturale, legislativa e organizzativa	150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

--	--	--	--

È consentito l'utilizzo della formazione a distanza FAD nella misura massima del 30 % del monte ore teorico , salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo e altri aspetti non disciplinati dall'Accordo sull'ASO del 7/10/2021, si fa rinvio a quanto stabilito nelle «Linee guida per l'utilizzo della modalità Fad/elearning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome», approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 25 luglio 2019 e recepite con Deliberazione della Giunta Regionale N. 410 del 28/03/2022.

3. Soggetti attuatori

I corsi di formazione per Assistente di Studio Odontoiatrico sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della D.G.R. 195/2012 e s.m.i. e/o specificamente riconosciuti e, su richiesta, dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Al fine di valorizzare le precedenti esperienze istituzionali già esistenti in Regione Puglia, le Università e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale si considerano soggetti riconosciuti per la realizzazione dei percorsi di formazione di cui al presente atto. Inoltre, nell'ottica di promozione delle esperienze già presenti in Regione Puglia, i progetti formativi proposti da o in collaborazione con le associazioni di categoria degli odontoiatri e/o le organizzazioni sindacali dei lavoratori, avranno priorità di riconoscimento in fase di prima attuazione dei percorsi.

Tutti i percorsi formativi erogati dai soggetti di cui sopra dovranno essere previamente riconosciuti e autorizzati dalla Regione. In particolare, trattasi principalmente di interventi formativi autonomamente finanziati, la cui autorizzazione e gestione compete alla Sezione Formazione Professionale, sulla base delle disposizioni adottate con DGR 29 maggio 2018, n. 879.

4. Requisiti di accesso al corso

Il requisito di accesso al corso di formazione consiste nel possesso della certificazione di l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , l'obbligo di istruzione si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo (v. circolare MIUR 101 del 30/12/2010), mentre per coloro che hanno concluso la scuola media entro il 2006, l'obbligo di istruzione è assolto con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Tale requisito deve essere dimostrato attraverso l'esibizione del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione rilasciato dall'Istituto scolastico competente e, negli altri casi, con l'esibizione del diploma di scuola secondaria di primo grado.

In alternativa, può essere ammessa l'autocertificazione riportante le informazioni necessarie e l'amministrazione provvede alle verifiche a campione.

I cittadini stranieri devono esibire la dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'Ufficio Scolastico regionale competente.

I minorenni per accedere al corso devono avere assolto il diritto/dovere di istruzione e formazione professionale.

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

I cittadini stranieri inoltre dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta (livello minimo A2), che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

5. Formatori

Con riferimento alle competenze di cui all’Allegato B.2, i docenti del corso di formazione sono:

- Docente/i laureato in ambito medico/odontoiatrico, iscritto all’albo degli odontoiatri, o docente universitario del SSD MED28 (malattie odontostomatologiche) per l’insegnamento delle materie attinenti alla competenza n. 3 (Assistenza all’odontoiatra);
- Docente/i con esperienza professionale o esperienza didattica specifica pari a tre anni maturata negli ultimi cinque anni connessa alle abilità, conoscenze/materie d’insegnamento tecnico-professionali del profilo A.S.O.

6. Tirocinio (stage)

Il corso comprende un tirocinio guidato (stage) presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico.

Nelle strutture presso cui si svolge il tirocinio, come sopra identificate, la supervisione dello stesso è affidata dal responsabile della struttura ad un soggetto (“tutor aziendale”), con regolare contratto di assunzione con esperienza professionale di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata negli ultimi cinque anni nell’esercizio dell’attività lavorativa attinente alla professione di A.S.O.

Il tirocinio deve prevedere un rapporto tutor/discente 1:1, fatto salvo il caso in cui lo stesso si svolga presso Amministrazioni Pubbliche.

Nei casi previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 14 comma 1 il tirocinio può essere svolto nel luogo e nell’orario di lavoro ma deve essere comunque tracciato in maniera chiara come ore dedicate alla formazione e distinte da quelle di lavoro.

7. Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi

In coerenza con quanto previsto dall’Accordo e con le normative vigenti in materia potranno essere riconosciuti crediti formativi a coloro che intendano accedere al corso per ASO al fine di valorizzare le competenze da questi acquisite attraverso titoli pregressi e/o esperienza professionale.

Le modalità operative per la procedura di riconoscimento e quantificazione del credito formativo, da espletare nella fase di iscrizione al percorso, sono definite dalla regione con DGR.

8. Esenzione dal conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di ASO

Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica di Assistente di studio odontoiatrico coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

Sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica di Assistente di studio odontoiatrico coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di:

- contratto di lavoro individuale registrato,
- percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente,
- estratto conto contributivo INPS,
- buste paga/cedolini,
- posizione assicurativa INAIL,
- modello UNILAV.

Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08. Nello specifico, l’attestato di frequenza del corso di 16 ore in materia di salute e sicurezza con rischio alto, ritenuto ammissibile, è solo quello che riporta il codice ATECO 81.23.00.

Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.

L’onere di acquisire e conservare la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per l’esenzione di cui sopra è unicamente in capo al datore di lavoro e non vi è pertanto alcuna competenza in capo alla Regione.

9. Esenzione parziale per il conseguimento dell’attestato di qualifica

L’Accordo 7/10/2021 prevede la possibilità di esenzione parziale dal corso per coloro che abbiano svolto prestazioni lavorative riconducibili all’ASO, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, nei casi in cui la tipologia di prestazioni non sia comprovabile dalla documentazione di cui al paragrafo 8.

La disposizione si applica solo a coloro che sono in possesso di un contratto di lavoro registrato con studi odontoiatrici e strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, della durata di almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018. Per accedere al percorso formativo di durata ridotta è necessario esibire il contratto di lavoro registrato, nelle modalità sopra indicate.

In questi casi, comprovati tramite esibizione del contratto di lavoro individuale registrato, è previsto l’accesso, ad un percorso formativo di durata ridotta, che deve fare riferimento alle competenze n. 2 e 3, dell’Allegato B.2, al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica, entro e non oltre il 21 aprile 2023. Di seguito si riporta lo standard regionale per detto percorso:

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

Modulo	Competenze	Aree disciplinari	Durata
Professionalizzante	2. Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard	Area igienico-sanitaria	250 ore di teoria di cui 50 ore dedicate alle esercitazioni pratiche
	3. Assistenza all'odontoiatra	Area tecnico-operativa Area socio culturale, legislativa e organizzativa	

Al corso ridotto si applicano le medesime disposizioni previste dal presente atto, in merito all’attuazione, frequenza ed esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica.

10. Esame finale e Commissione d’esame

Ai fini dell’ammissione all’esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del corso nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere e l’esito positivo dell’attività di stage.

In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, anche per giustificati motivi, il corso si considera interrotto, salvo interventi autorizzati dalla Regione finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

L’esame finale si compone di una prova teorica ed una prova pratica, ed è diretto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui all’allegato 2 dell’Accordo, e come riportate nell’allegato B.2 a queste disposizioni. L’esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza, terzietà e tracciabilità delle procedure, secondo le disposizioni regionali in materia.

L’esame si considera superato con una valutazione complessiva non inferiore a 60/100.

La prova finale sarà sostenuta innanzi una commissione, nominata dalla Regione su richiesta del soggetto attuatore, così composta:

- a) Presidente – Funzionario Regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo nella scuola media superiore di indirizzo coerente con la tipologia di idoneità da conseguire;
- b) un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;
- c) un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- e) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, il quale sia nello specifico un odontoiatra/medico iscritto all’albo degli odontoiatri, designato dalla Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri competente territorialmente;

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

f) tre docenti del corso (uno per l’area socio culturale, legislativa, organizzativa e relazionale, uno per l’area igienico sanitaria, uno per l’area tecnico-operativa): almeno uno dei docenti deve essere iscritto all’albo degli odontoiatri o essere docente universitario del SSD MED28 (malattie odontostomatologiche e indicato sentito il parere non vincolante della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri competente territorialmente).

11. Certificazione finale

Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico valido in tutto il territorio nazionale, elaborato dalla Regione nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 ed in coerenza con le disposizioni regionali in materia e con il modello di cui all’Allegato 3 dell’Accordo.

12. Aggiornamento

Coloro che conseguono l’attestato di qualifica ai sensi del precedente Accordo 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR) e secondo le presenti disposizioni e i lavoratori esentati di cui all’art. 11 dell’Accordo n. 199/CSR del 7/10/2021, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno dieci ore all’anno.

L’obbligo di aggiornamento annuale decorre dall’anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica e deve essere concluso entro l’anno medesimo.

Nei casi di esenzione dal conseguimento dell’attestato di qualifica (di cui all’art. 11 dell’Accordo n. 199/CSR del 7/10/2021) la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dal 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo).

In particolare, in caso di formazione e/o esperienza antecedente al 2000, oggetto dell’aggiornamento dovranno essere le nuove norme e/o procedure sanitarie in materia.

I corsi di aggiornamento non dovranno essere autorizzati dalla Regione; al termine degli stessi l’organizzatore del corso rilascia una attestazione relativa alla frequenza.

13. Disposizioni transitorie e finali

Restano ferme le disposizioni transitorie già previste dall’art. 13 dell’Accordo del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), come prorogate dall’Accordo del 7 maggio 2020 (Rep. atti n. 66/ CSR) e dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. atti n. 89/CSR).

Nello specifico:

1. in base alle disposizioni sopra citate:
 - sino al 20/04/2022 era possibile assumere persone senza qualifica;
 - a partire dalla data di assunzione sono previsti 36 mesi entro i quali l’attestato di qualifica deve essere acquisito. Pertanto, per coloro che sono stati assunti l’ultimo giorno utile, il termine per acquisire l’attestato è il 20/04/2025.
2. coloro che sono stati assunti senza qualifica entro il 21/04/2018 (data di entrata in vigore del primo Decreto ASO), con l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, devono acquisire l’attestato di qualifica entro 48 mesi, quindi la scadenza era posta al 20/04/2022.

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

14. Rinvio all’accordo Stato Regioni del 7.10.2021

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 199/CSR del 7/10/2021 concernente *l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico quale operatore di interesse sanitario*, recepito con DPCM 9 marzo 2022 pubblicato in GURI n. 102 del 3/05/2022.

Ai sensi dell’art. 14, comma 2 del nuovo Accordo 2021, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle precedenti disposizioni adottate con D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018 che recepiva l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR).

Allegato B.1

DESCRITTIVO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Denominazione della figura	Assistente di studio odontoiatrico
Settore Economico Produttivo	Servizi socio-sanitari
Professioni NUP/ISTAT correlate	5.3.1.1.0 – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Attività economiche di riferimento	86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici
Descrizione sintetica della figura	Attenendosi alle disposizioni dell’Odontoiatra, l’Assistente di studio odontoiatrico, è in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell’odontoiatria, di predisporre l’ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio. L’assistente di studio odontoiatrico non può svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea
Processo di lavoro caratterizzante la figura	<ul style="list-style-type: none"> - Accoglienza persona assistita - Allestimento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico - Assistenza all’odontoiatra - Trattamento documentazione clinica e amministrativo contabile

Processo di lavoro	Attività
A) Accoglienza persona assistita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accoglie la persona assistita allo studio 2. Raccoglie i dati anagrafici e personali al

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

	<p>fine di completare il documento contenente l’anamnesi della persona assistita</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Assiste la persona prima, durante e dopo i trattamenti 4. Cura i rapporti con i professionisti e gli altri operatori dello studio 5. Cura i rapporti con i consulenti e i collaboratori esterni
B) Allestimento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanifica e sanitizza i diversi ambienti di lavoro 2. Prepara l’area dell’intervento clinico, la decontamina, la disinfetta e la riordina 3. Decontamina, disinfetta, pulisce e sterilizza gli strumenti e le attrezzature 4. Esegue il controllo delle scadenze e lo stoccaggio dei farmaci 5. Esegue il controllo e lo stoccaggio dei materiali dentali, dello strumentario e delle attrezzature 6. Raccoglie ed esegue lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari differenziati
C) Assistenza all’odontoiatra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assiste l’odontoiatra nelle attività proprie dell’odontoiatria 2. Supporta l’odontoiatra nell’organizzazione dei soccorsi per le emergenze 3. Supporta l’odontoiatra nelle manovre di primo soccorso 4. Aiuta la persona assistita ad affrontare eventuali disagi durante l’intervento
D) Trattamento documentazione clinica e amministrativo contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestisce le procedure amministrative di accoglienza e dimissione della persona assistita 2. Gestisce le prenotazioni e il calendario degli appuntamenti 3. Gestisce lo schedario delle persone assistite 4. Gestisce la documentazione clinica e il materiale radiografico e iconografico delle persone assistite 5. Gestisce i rapporti con i fornitori, gli agenti di commercio, gli informatori scientifici, i consulenti e i collaboratori

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

	esterni 6. Gestisce il magazzino e la cassa
--	--

Allegato B.2**COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI**

COMPETENZA N. 1: Interagire con le persone assistite, i membri dell’equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni	
<p>Abilità minime</p> <p>Assumere comportamenti volti a trasmettere serenità, sicurezza e a sviluppare un rapporto di fiducia con le persone assistite; Applicare i protocolli predisposti dall'odontoiatra nel fornire alle persone assistite informazioni utili per affrontare interventi e/o trattamenti; Adottare misure idonee a ricevere l'assistito in linee di accompagnamento ed assistenza ai trattamenti; Adottare comportamenti e modalità predefinite dall'odontoiatra finalizzate a creare un ambiente sicuro e accogliente; Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali adeguate alla condizione della persona assistita; Adottare comportamenti appropriati con i colleghi, con i membri dell'equipe, con i fornitori e i collaboratori esterni; Gestire la propria emotività nelle situazioni di particolare impegno e delicatezza; Trasmettere al personale in formazione, le proprie conoscenze ed esperienze professionali.</p>	<p>Conoscenze/Materie di insegnamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale; - Elementi di etica; - Tecniche di analisi della clientela e elementi di customer satisfaction; - Tecniche di negoziazione e problem solving; - Elementi di legislazione socio-sanitaria, medico legale e del lavoro; - Orientamento al ruolo
COMPETENZA N. 2: Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard	
<p>Abilità minime</p> <p>Applicare metodologie di sanificazione e sanitizzazione nei diversi ambienti di lavoro; Applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e riordino della postazione clinica; Applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e sterilizzazione dello</p>	<p>Conoscenze/Materie di insegnamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementi di merceologia; - Elementi di chimica, biochimica e microbiologia; - Elementi di igiene; - Confort e sicurezza dell'ambiente di lavoro; - Tecniche di pulizia, sanificazione,

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

<p>strumentario chirurgico e delle attrezzature/apparecchiature di lavoro; Applicare le procedure per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari differenziati; Allestire i Tray per la conservativa, per l'endodonzia, per la protesi e per la chirurgia orale (parodontale, implantare, estrattiva); Controllare e conservare lo strumentario, i farmaci, le attrezzature, le apparecchiature e i materiali dentali</p>	<p>sanitizzazione, decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione</p>
<p>COMPETENZA N. 3: Assistenza all'odontoiatra</p>	
<p>Abilità minime Utilizzare tecniche di assistenza all'odontoiatra durante le prestazioni di igiene orale e profilassi, la seduta operatoria ed assistenza protesica, la seduta operatoria ed assistenza in endodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in ortodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in chirurgia odontoiatrica (orale); Coadiuvare l'odontoiatra nelle manovre di primo soccorso e per l'organizzazione dei soccorsi durante le emergenze; Sostenere la persona assistita durante la seduta e rilevare le reazioni</p>	<p>Conoscenze/Materie di insegnamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementi di anatomia e fisiologia dell'apparato stomatognatico; - Tecniche di allestimento della postazione di lavoro, attrezzature e strumentario; - Tecniche di assistenza all'odontoiatra nelle attività proprie dell'odontoiatria; - Apparecchiature per la diagnostica e modalità d'uso (tecniche di radiodiagnostica per immagini, tecniche fotografiche); - Elementi di primo soccorso; - Cenni di radiologia e di radioprotezione; - Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
<p>COMPETENZA N. 4: Trattamento documentazione clinica e amministrativo contabile</p>	
<p>Abilità minime Utilizzare strumenti informativi e pacchetti applicativi per la gestione automatizzata dello studio professionale; Gestire i contatti con fornitori, informatori scientifici, agenti di commercio, consulenti e collaboratori esterni; Gestire l'agenda degli appuntamenti delle persone assistite, i ritardi e le urgenze; Gestire gli ordini e il materiale in entrata ed in uscita dal magazzino; Applicare tecniche di archiviazione, registrazione e aggiornamento di documenti</p>	<p>Conoscenze/Materie di insegnamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementi di informatica; - Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche con supporto di tecnologie informatiche e applicativi; - Elementi di amministrazione e contabilità; - Elementi di legislazione fiscale e delle assicurazioni; - Elementi di legislazione socio-sanitaria; - Trattamento dei dati personali in ambito sanitario, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili;

Allegato B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00014- OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 199/CSR) relativo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico e adozione della nuova disciplina della relativa formazione

amministrativi, contabili e cartelle cliniche; Applicare disposizioni e procedure per il trattamento dei dati delle persone assistite	- Gestione e conservazione documentazione clinica e materiale radiografico
---	--